



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 22

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Presa d'atto del piano economico finanziario TARI 2021.

L'anno **2021** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20,45** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
1 – ALBERIONE Giorgio	Sì	
2 – PROCHIETTO Antonio	Sì	
3 – RASPO Andrea	Sì	
4 – BOSIO Elena	Sì	
5 – PIACENZA Ester	Sì	
6 – GIOLITTI Maurizio	Sì	

	Pres.	Ass.
7 – ALESSO Luciano	Sì	
8 – GULLINO Annalisa	Sì	
9 – ALLASIA Massimo	Sì	
10 – BORTONE Giuseppe	Sì	
11 – DI GIOVANNI Andrea		Sì
TOTALI	10	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, *Bacchetta Dott. Carmelo Mario*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERIONE Giorgio, *SINDACO*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATI:

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738"*;
- l'Art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell'Art.1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/07/2020 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data odierna;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2020 ad oggetto "Approvazione tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2020" per mezzo della quale sono state confermate per l'Anno 2020 le tariffe TARI applicate nell'anno 2019 ai sensi del richiamato art.107, comma 5, del D.L. 18/2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.12.2020 ad oggetto "Preso d'atto del Piano Economico Finanziario T.A.R.I. anno 2020 sospensivamente condizionata alle verifiche di congruità" con la quale è stato approvato il piano finanziario 2020, modificato con la deliberazione n. 21 in data odierna per errore materiale del Consorzio S.E.A;

PREMESSO CHE:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):

- Deliberazione n. 443/2019 recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021*”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- Deliberazione n. 444/2019 recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;
- Deliberazione n. 57/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- Deliberazione n. 2/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- Deliberazione n. 158/2020 che prevede misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- Deliberazione n. 238/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Deliberazione n. 493/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI anno 2021;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, con un limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2 della citata delibera N. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI inoltre i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti voci:

- a) le entrate relative al contributo MIUR, di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI e da procedure sanzionatorie;
- c) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che nella medesima deliberazione l'ARERA ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF e preso atto che tali compiti sono svolti dal Consorzio S.E.A;

VISTA la nota del Consorzio SEA, gestore del servizio rifiuti, del 25.01.2021 con il quale veniva richiesto l'invio del materiale necessario alla predisposizione del piano finanziario 2021;

VISTO che in data 10.02.2021, con il protocollo n. 703, è stato inviato il materiale richiesto al Consorzio SEA (contenente sia la documentazione richiesta che la dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco);

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che disponeva: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

VISTO il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno che riporta: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”*;

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio dei Ministri del 29.04.2021 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021;

VISTO l'art. 30, c.5, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che riporta: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;*

PRECISATO che il Consorzio S.E.A. con nota del 16.03.2021 registrata al nostro protocollo n. 1406 in pari data ha trasmesso un piano finanziario TARI 2021, per un importo complessivo di € 149.048,00;

PRECISATO che il Consorzio. con nota del 19.03.2021, registrata al nostro protocollo n. 1526 del 19.03.2021, ha trasmesso un altro piano finanziario TARI 2021, modificato rispetto a quello ricevuto in pari data, che tiene conto del comunicato dell'ARERA pubblicato in data 15.03.2021;

CONSIDERATO che l'Amministrazione al fine rispettare i termini di legge, allo stato attuale ritiene di prendere atto del Piano finanziario 2021 predisposto dal soggetto gestore "Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente", e ricevuto in data 19.03.2021 prot. 1526 con un importo complessivo di € 149.321,00;

VISTA la nota del Consorzio S.E.A., pervenuta in data 22.06.2021 registrata al nostro protocollo n. 3286, con la quale si precisa che con provvedimento n. 12 dell'11.06.2021, il Consorzio, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato il piano finanziario TARI 2021 e si trasmette la relazione accompagnatoria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l'approvazione;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 adottata in data odierna relativa alla presa d'atto della versione definitiva del Piano finanziario TARI anno 2020, modificato dal Consorzio SEA per errore materiale ricevuto in data 11.02.2021;

DATO ATTO che:

- il Comune di Monasterolo di Savigliano ha inoltrato al CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE (C.S.E.A.), quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti in data 10.02.2021, come indicato precedentemente;
- il C.S.E.A., quale Ente Territorialmente competente in materia di predisposizione dei PEF, ha inviato tramite pec ricevuta in data 16.03.2021 il Piano Finanziario relativo all'esercizio 2021, pari ad € 149.048,00, privo di dichiarazione di veridicità, validazione e relazione di accompagnamento;
- il C.S.E.A. in data 19.03.2021 ha inviato tramite un'altra pec registrata al nostro protocollo n. 1526 del 19.03.2021 contenente un Piano Finanziario TARI relativo all'esercizio 2021, modificato rispetto a quello ricevuto in data 16.03.2021, pari ad € **149.321,00**;
- il Consorzio in data 22.06.2021 ha trasmesso la relazione accompagnatoria al PEF 2021 ed ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione in data 11.06.2021 ha validato lo stesso;

CONSIDERATO che:

- per l'anno 2021 il costo complessivo del servizio previsto dall'ultimo PEF redatto dal CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE, pervenuto in data 19.03.2021, risulta pari a € 149.321,00, derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e parte variabile della tariffa, tenendo conto delle deliberazioni Arera n.443/2019, 238/2020 e 493/2020;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 44.246,00;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 116.141,00;
- detrazione di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019 pari ad € 11.066;

DATO ATTO che con successiva delibera sarà adottata apposita variazione di bilancio per dare attuazione al presente provvedimento;

VISTI:

- il T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali;
- il regolamento per la disciplina della TARI;
- le premesse normative succitate;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000, attestando, ai sensi dell'art. 147 bis del medesimo D.Lgs.;

ACQUISITO in merito il parere favorevole ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 del Revisore dei Conti in ordine alla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2021, predisposto dal Consorzio C.S.E.A in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Monasterolo di Savigliano (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. Di precisare che il Consorzio CSEA in data 22.06.2021 ha trasmesso la relazione di accompagnamento, che si allega al presente atto (Allegato B) ed ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione con verbale n. 12 dell'11.06.2021 ha validato il PEF 2021;
4. Di dare atto che il Piano Finanziario verrà trasmesso dal Consorzio C.S.E.A. ad ARERA nei tempi e con le modalità previsti dalla stessa Autorità;
5. Di dare atto che il piano finanziario trasmesso costituisce la base per la successiva determinazione delle tariffe TARI 2021;
6. Di dichiarare, con successiva votazione ad unanimità di voti favorevoli e palesi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetto Laura

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetto Laura

IL PRESIDENTE

F.to ALBERIONE Giorgio

Il Segretario Generale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **08 LUGLIO 2021**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Li **08 LUGLIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE

BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

DIVENUTA ESECUTIVA

☒ In data **29 GIUGNO 2021**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

☐ In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario